



Prot. \_ 22543 \_/S.06/DRPC Sicilia del \_ 06/05/2026 Rif. a nota  
*Solo via mail*

Sindaci dei Comuni della Sicilia  
All'Assessorato alla Salute  
All'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
All'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro  
All'Assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica  
All'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità  
All'Albo Nazionale Gestori Ambientali  
Sezione Regione Sicilia  
  
e p.c. All'On.le Presidente della Regione Siciliana  
Alle Prefetture dell'Isola  
All'ARPA Sicilia

**OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione da amianto - Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213. attuazione della direttiva (UE) 2023/2668. Indicazioni operative.**

## **CIRCOLARE**

### **1. PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026, il D. Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, che modifica la direttiva 2009/148/CE e interviene sulle disposizioni del Titolo IX, Capo III del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Le principali novità riguardano, in particolare:

- la valutazione del rischio;
- l'identificazione preventiva dei materiali contenenti amianto;
- le modalità di misurazione dell'esposizione;
- la formazione e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- la tenuta del registro degli esposti e la gestione delle patologie correlate.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative atte a garantire un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni sul territorio regionale, invitando gli Enti in indirizzo, ciascuno per i profili di rispettiva competenza, a dare massima e scrupolosa attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213.

### **2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE E OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI INTERESSATI**

Preliminarmente occorre chiarire che il D. Lgs. n. 213/2025 amplia e precisa l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di amianto, includendo, oltre alle attività già menzionate nel D. Lgs. 81/2008 (manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento e bonifica) anche alcune

lavorazioni meno 'ovvie' nel momento in cui esiste un rischio di esposizione durante il lavoro, quali: le attività estrattive o di scavo in "pietre verdi" e la lotta antincendio o soccorso tecnico e gestione delle emergenze in occasione di eventi naturali estremi.

Tutti i soggetti interessati sono pertanto tenuti a valutare il rischio anche in relazione ad attività non tradizionalmente associate alla presenza di amianto.

Si precisa che il suddetto provvedimento ha altresì aggiornato la classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A ai sensi del regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008).

Ciò detto, di seguito si riportano le principali modifiche legislative intervenute e le conseguenti indicazioni operative.

### **2.1. – Art. 4 D. Lgs. n. 213/2025 (Modifica all'art. 248 del D. Lgs. n. 81/2008 - *Individuazione della presenza di amianto*).**

**La verifica pre-lavori obbligatoria:** la novità più concreta è il rafforzamento dell'individuazione preventiva dei materiali di cui all'art. 248 del D. Lgs. 81/2008.

Prima di avviare i lavori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per verificare la possibile presenza di materiali a contenuto di amianto.

Per gli edifici realizzati prima della L. 257/1992, la ricerca delle informazioni deve passare prima dai proprietari, poi da altri datori di lavoro ed infine dai registri pertinenti.

Ove non dovessero risultare sufficienti le informazioni assunte nelle modalità su indicate, è necessario incaricare un **operatore qualificato** che provveda direttamente all'esame della presenza di materiali contenenti amianto.

Le informazioni raccolte devono poi essere messe a disposizione, su richiesta, di altri datori di lavoro esclusivamente per consentire l'adempimento degli obblighi di legge.

Il datore di lavoro ha, quindi, l'obbligo di procedere all'individuazione di materiali a potenziale contenuto di amianto prima dell'avvio di qualsiasi cantiere o lavorazione.

In modo specifico, per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 257/1992, i datori di lavoro sono tenuti a:

- Richiedere informazioni ai proprietari degli immobili o ad altri datori di lavoro in merito alla presenza di materiali contenenti amianto.
- Procedere a un esame tramite un operatore qualificato.
- Acquisirne l'esito formale prima dell'inizio dei lavori.

### **2.2. - Art. 5 D. Lgs. n. 213/2025 (Modifiche all'art. 249 del D. Lgs. n. 81/2008 - *Valutazione del rischio*).**

**Valutazione del rischio:** per ogni attività che possa presentare rischio di esposizione alla polvere da amianto, la valutazione del datore di lavoro dovrà rimodulare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art. 249 comma 1 *bis*):

- deve stabilire natura e grado dell'esposizione;
- **dare priorità alla rimozione** dell'amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica,
- adottare le misure preventive e protettive da attuare.

Altra novità riguarda le attività **ESEDI** (Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità) sono lavori che comportano un rischio amianto molto limitato, ora il comma 2, dell'art. 249 prevede che: «non si applica l'articolo 250», il quale disciplina l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, ciò a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 e che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro,

Preme specificare che rimangono obbligatorie anche per le attività ESEDI le *Misure di prevenzione e protezione* (art. 251, comma 1), la *Sorveglianza sanitaria* (art. 259) e il *Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio* (art. 260, comma 1).

### 2.3. - Art. 6 D. Lgs. n. 213/2025 (Modifiche all'art. 250 del D. Lgs. n. 81/2008 - *Notifica*)

Anche la norma di cui all'art. 250 che disciplina l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza ha subito delle modifiche, ampliando in contenuto e il dettaglio delle informazioni da fornire.

Nel dettaglio si dispone che la notifica all'organo di vigilanza vada presentata **prima dell'inizio dei lavori** di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento ecc, nel caso in cui i lavoratori sono o possono essere esposti (**anche solo potenzialmente**) alla polvere proveniente dall'amianto

La notifica all'organo di vigilanza può essere presentata anche in via telematica e **deve contenere**, tra le altre informazioni, indicazioni su:

- a) ubicazione del cantiere e delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
- b) tipo e quantitativi di amianto manipolati;
- c) attività e procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, smaltimento dei rifiuti e, se del caso, ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
- d) numero ed elenco dei lavoratori interessati, potenzialmente assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione degli stessi e la data dell'ultima visita medica periodica effettuata;
- e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
- f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare (comma 2);

È stato introdotto, inoltre, l'obbligo di conservare per 40 anni la documentazione (all'art. 250, comma 2).

### 2.4. - Art. 9 e 10 D. Lgs. n. 213/2025 (Modifiche agli artt. 253 e 254 del D. Lgs. n. 81/2008 - *Controllo dell'esposizione e Valore Limite*).

**Monitoraggio dell'esposizione:** all'art. 253 è disposto che l'esposizione ad amianto deve essere misurata periodicamente e ad intervalli regolari durante le lavorazioni.

A tal proposito, è necessario effettuare campionamenti **personali** sul lavoratore ed eventualmente **campionamenti ambientali**, con specificazione della strumentazione dei misuratori adottata e registrazione dei risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art. 9, comma 1):

Le misurazioni della concentrazione di fibre aerodisperse e l'applicazione dei limiti di legge, dovranno rigorosamente attenersi al seguente cronoprogramma bifasico:

Fase Temporale	Metodologia di Misurazione	Valore Limite
<b>Fase di transizione</b> (Fino al 20/12/2029)	Microscopia ottica in contrasto di fase (PCM), con richiamo al metodo OMS 1997 o equivalente	0,01 fibre/cm <sup>3</sup>
<b>A regime</b> (Dal 21/12/2029)	Microscopia elettronica, considerando anche fibre < 0,2 micrometri	0,01 fibre/cm <sup>3</sup> misurata in rapporto a una TWA di 8 ore (art. 253 comma 6-bis)

Saranno fissati ulteriori metodi di campionamento e conteggi con successivi decreti del Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro.

Si precisa che il **valore limite di esposizione** è pari a **0,01 fibre/cm<sup>3</sup> come media su 8 ore e che sussiste l'obbligo di interrompere immediatamente i lavori in caso di superamento del limite** o di coinvolgimento imprevisto di materiali contenenti amianto, individuando le **cause** e adottando quanto prima le **misure appropriate** per ovviare alla situazione.

I lavori **possono proseguire** nella zona interessata solo una volta prese le misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati.

**2.5. - Art. 11 e 12 D. Lgs. n. 213/2025 (Modifiche agli artt. 255 e 256 del D. Lgs. n. 81/2008 - Operazioni lavorative particolari e lavorazioni di demolizione o rimozione dell'amianto).**

**Operazioni lavorative particolari per lavori in confinamento.** All'art. 255 ora si statuisce che ferma restando l'adozione necessaria delle misure atte a impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro, nell'area confinata deve essere tassativamente garantita

- la tenuta d'aria;
- la ventilazione mediante estrazione meccanica.

**Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto.** All'art. 256 si statuisce l'obbligo di verificare l'assenza di rischi prima di effettuare altre attività, prevedendo anche la possibilità che tale verifica avvenga mediante misurazioni ambientali in ambienti confinati.

**2.6. - Art. 13, 14 e 15 D. Lgs. n. 213/2025 (Modifiche agli artt. 258, 259 e 260 del D. Lgs. n. 81/2008 - Formazione dei lavoratori, Sorveglianza Sanitaria e Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio).**

**Formazione dei lavoratori.** All'art. 258 si statuisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. Il contenuto di tale formazione deve consentire ai lavoratori di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, con particolare riferimento a:

- a) proprietà dell'amianto ed effetti sulla salute, incluso quello sinergico del tabagismo;
- b) tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- c) operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- d) procedure di lavoro sicure, controlli e attrezzature di protezione;
- e) funzione, scelta, selezione, limiti e corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione (DPI), con particolare attenzione a quelli relativi alle vie respiratorie;
- f) procedure di emergenza;
- g) procedure di decontaminazione;
- h) eliminazione dei rifiuti;
- i) necessità di sorveglianza medica.

L'obbligo di formazione deve essere adattato alla mansione e ai metodi di lavoro.

Per i lavori di demolizione/rimozione, è prescritta un'ulteriore formazione su tecnologie e macchine per contenere la dispersione di fibre.

**Sorveglianza Sanitaria.** All'art. 259 si dispone che, per i lavoratori esposti alla polvere da manipolazione attiva di MCA, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata prima dell'abilitazione allo svolgimento delle lavorazioni e periodicamente almeno una volta ogni tre anni.

La sorveglianza sanitaria è finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, è prevista la visita medica con indicazioni su prescrizioni e ulteriori accertamenti.

**Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio.** Ai sensi dell'art. 260 il datore di lavoro è tenuto ad iscrivere i lavoratori nel registro di esposizione di cui all'art. 243) e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.

**2.7. - Art. 18 D. Lgs. n. 213/2025 (Modifiche all'art. 262 del D. Lgs. n. 81/2008 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente).**

Si evidenzia che la violazione delle disposizioni sopra richiamate costituisce una contravvenzione punita con le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda, quindi, comporti **responsabilità penali e amministrative**.

Le suddette sanzioni sono state adeguate ai nuovi obblighi in capo al datore di lavoro e al dirigente, e pertanto applicate anche ai casi di cui agli artt. 249 co. 1-bis (il datore di lavoro, per ogni attività con possibile esposizione ad amianto, è tenuto a valutare il rischio al fine di definirne natura ed entità, assicurando priorità agli interventi di rimozione rispetto ad altre modalità di manutenzione o bonifica) e 250,

co. 2-bis (la documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni) del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1).

Sanzioni sono altresì previste per:

- il preposto (art. 263 del D. Lgs. n. 81/2008) – colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- il medico competente (art. 264 del D. Lgs. n. 81/2008) - medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- chiunque violi il divieto di assunzione in luoghi esposti di cui all'art. 238 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 264 bis del D. Lgs. n. 81/2008).

### 3. INDICAZIONI CONCLUSIVE

Per tutto quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL., ognuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a dare immediata e puntuale applicazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, qui da intendersi interamente richiamate nella presente Circolare, secondo le indicazioni operative fornite nella presente circolare.

Gli Enti in indirizzo sono pertanto tenuti, ciascuno per i profili di competenza, ad avviare le necessarie attività di adeguamento, tra cui:

- la verifica e l'eventuale aggiornamento della valutazione del rischio amianto;
- il controllo delle procedure di identificazione dei materiali contenenti amianto prima dell'avvio dei lavori;
- l'adeguamento delle modalità di monitoraggio dell'esposizione;
- la revisione dei programmi formativi e della sorveglianza sanitaria.

Si precisa che l'attuazione delle misure previste riveste carattere prioritario ai fini della tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori.


Eventuali criticità applicative dovranno essere tempestivamente segnalate a questa Amministrazione.

Si richiama la massima attenzione sul rispetto degli obblighi previsti, anche in considerazione del regime sanzionatorio vigente.

Si confida nella fattiva collaborazione istituzionale.

Il Funzionario Direttivo

(dott. Francesco Palazzotto)



Il Dirigente del Servizio S.06

SERVIZIO AMIANTO

(dott.ssa Martina Meneganti)



Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia

(Ing. Salvatore Cocina)